

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) a complemento del programma quadro *Horizon 2020* per la ricerca e l'innovazione;

Visto il *Grant Agreement* n. 633053 del 12 settembre 2014, relativo alle linee di attività - *Work Package* - dell'azione «*Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion*» che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che nell'anno 2020 le attività di parte ENEA nel settore dell'energia da fusione di cui ai *Work Package* e alle *Complementary Research* hanno comportato un costo complessivo di euro 37.626.238,03 e che sul sistema finanziario I.G.R.U.E. l'intervento è stato censito con codice: ENEA2020;

Considerato che per detti interventi i contributi europei ammontano ad euro 6.498.463,18 e che quindi la partecipazione finanziaria nazionale ammonta ad euro 31.127.774,85;

Vista la nota n. 0015700 del 15 luglio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2020;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 18 novembre 2020 tenutasi in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom, anno 2020, è pari ad euro 31.127.774,85.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di 31.127.774,85 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'ENEA.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

L'Ispectore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1582


21A00560

DECRETO 29 gennaio 2021.

**Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;



Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6-*quater* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, in particolare al fine di rinviare al 1° gennaio 2022 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4 del citato decreto del 31 luglio 2015, prevedendo che:

l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie;

resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi dalla scadenza di invio;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 il quale prevede la proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2021;

Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto disposto dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 e dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 270 del 29 ottobre 2020.

Art. 2.

### Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020 e 2021

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, il comma 1 è sostituito con il seguente comma 1:

«1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;

c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.»


b) all'art. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale»

c) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro e non oltre il termine di cui all'art. 7 del presente decreto.»;

d) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.».

2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell'anno 2020 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2021.



3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2020 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021.

#### Art. 3.

##### *Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri delle spese sanitarie e veterinarie*

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) all'art. 6, comma 2, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

#### Art. 4.

##### *Ulteriori modifiche al decreto 19 ottobre 2020*

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 1, le parole: «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle parole «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c)»;

b) all'Allegato A, al paragrafo 2.11.1:

eliminare le parole «Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna»;

nella tabella delle codifiche della tipologia di spesa, sono eliminate le seguenti parole:

«AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2021

*Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA*

21A00671

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Shingrix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/96/2021).**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,

di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

